Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

Terremoto centro-Italia: Nuova ordinanza sulle verifiche di agibilità

19/12/2016

Il Capo del Dipartimento della Protezione civile **Fabrizio Curcio** ha predisposto l'**Ordinanza 16 dicembre 2016 n. 422** composta da un unico articolo recante "*Ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle verifiche di agibilità degli edifici*".

Al **comma 1** dell'articolo 1 dell'ordinanza è precisato che dal giorno della pubblicazione dell'ordinanza stessa sulla Gazzetta Ufficiale **è sospesa la procedura** definita all'indomani del terremoto del 24 agosto **per lo svolgimento delle verifiche di agibilità con scheda Aedes**, coordinate dalla Direzione di comando e controllo (art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016), sugli edifici e sulle strutture interessate dagli eventi sismici. La sospensione di tale attività, e la conseguente identificazione di un una nuova procedura, è disposta in ragione del notevole aumento del numero di edifici da sottoporre a verifica per l'aggravamento della situazione di danneggiamento successiva ai terremoti di fine ottobre.

Al **comma 2** è precisato, poi, che **i proprietari di immobili privati** (o aventi diritto sugli stessi) che sono stati dichiarati "non utilizzabili" dopo verifiche con scheda speditiva Fast **incaricano direttamente tecnici specializzati a effettuare verifiche di agibilità post-sismica con scheda Aedes**. I tecnici incaricati devono essere professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all'esercizio della professione con competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia. Le verifiche devono essere svolte dai tecnici secondo le istruzioni del Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (Dpcm 8 luglio 2014). Sarà il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, con proprio provvedimento, a disciplinare ulteriormente lo svolgimento delle attività di verifica d'agibilità richieste dai privati.

Al **comma 3** è, poi, aggiunto che **i proprietari di edifici privati** (o aventi diritto sugli stessi) nei 131 comuni non ricompresi nell'allegato 1 al decreto-legge n. 189/2016 e nell'Ordinanza Commissariale n. 3/2016 **possono richiedere la verifica di agibilità con scheda Fast**, presentando istanza, corredata da ordinanza sindacale di sgombero, se esistente, o perizia giurata che comprovi che i danni subiti dall'immobile siano stati causati dagli eventi sismici.

Al **comma 4** dell'ordinanza è ribadito che **la valutazione dell'agibilità degli edifici privati attestata attraverso la compilazione della scheda Aedes è condizione necessaria per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata** (art. 6 del decreto-legge n. 189/2016). Le schede Aedes sono anche utilizzate dai comuni ai fini della ricognizione e quantificazione dei fabbisogni delle Soluzioni abitative in Emergenza.

Al **comma 5** è, per ultimo, precisato che **la Dicomac continua a svolgere il proprio ruolo di coordinamento delle squadre abilitate Aedes** in riferimento alle seguenti attività:

- rilievo con scheda Aedes sugli edifici pubblici;
- completamento dei rilievi con scheda Aedes nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata;
- ulteriori approfondimenti con scheda Aedes sugli edifici già verificati con scheda Fast e con esito "sopralluogo non eseguito" (difficoltà di accesso all'area o assenza del proprietario);
- qualsiasi sopralluogo con scheda Aedes ripetuto su richiesta, con perizia asseverata di un tecnico di parte;
- sopralluoghi da ripetere in seguito a verifiche con scheda Aedes con esito "D" rilasciato da tecnici coordinati dalla Dicomac.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata